



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO
“SVILUPPO ECONOMICO – ATTIVITA’ PRODUTTIVE”**

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
finalizzata alla formazione di un elenco di operatori economici idonei all’espletamento delle funzioni di ispettore degli impianti termici ricadenti nei territori in cui l’amministrazione regionale risulta Autorità competente ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. c) del Regolamento regionale n. 3/2016 e s.m.i.

Il Dirigente Generale del Dipartimento "Sviluppo economico -Attività Produttive" nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento n. 3/2016 e s.m.i. in tema di ispezioni sugli impianti termici

RENDE NOTO

che questa Amministrazione regionale intende procedere alla formazione, previo colloquio, di un elenco di operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal DPR n. 74/2013, cui affidare, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del dlgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., il servizio di “Ispezione degli impianti termici” (così come previsto dal DPR 412/93 e s.m.i. e dal DPR 74/2013) per i territori in cui l’amministrazione regionale risulta Autorità competente ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. c) del Regolamento regionale n. 3/2016 e s.m.i. ed

INVITA

I soggetti interessati, individuati a successivo articolo 2, ed in possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4, a presentare domanda di partecipazione alla formazione del predetto elenco utilizzando gli schemi di domanda riportati in allegato, secondo i criteri e le modalità definite ai successivi articoli 5 e 6.

ARTICOLO 1. DURATA

1.1.L’elenco avrà validità per le stagioni termiche 2019/2020 e 2020/2021.

1.2.Il rapporto giuridico-economico con ciascun professionista contrattualizzato si concluderà comunque entro il 31 dicembre 2021.

ARTICOLO 2. OPERATORI ECONOMICI AMMESSI

2.1 Possono presentare richiesta di ammissione i seguenti operatori economici:

- a) professionisti singoli;

- b) professionisti associati (studi professionali e società di professionisti) nelle forme di legge ex D.M. n. 34/2013 ai sensi dell'art. 10 c. 10 della L. n. 183/2011;
- c) soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i (imprese/società).

2.2 Nel caso di professionisti singoli (lettera a)), i requisiti necessari previsti ai successivi articoli 3 e 4 devono essere posseduti direttamente dagli stessi.

2.3 Nel caso di associazione di professionisti (lettera b)) e di soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 (lettera c)) si precisa, che a pena di inammissibilità della domanda:

- indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto che richiede l'iscrizione all'elenco regionale, l'affidamento del servizio di ispezione avverrà a favore di un solo soggetto richiedente e di una sola persona fisica (ispettore) in possesso di adeguata professionalità di cui al successivo articolo 4, il cui nominativo deve essere indicato già in sede di presentazione della domanda di iscrizione;
- i requisiti di ordine generale di cui al successivo articolo 3 dovranno essere posseduti da tutti i soggetti con potere di rappresentanza e dalla persona fisica (ispettore) indicato per l'espletamento del servizio.

ARTICOLO 3. REQUISITI DI ORDINE GENERALE

3.1 - Se persona fisica, possesso della cittadinanza italiana ovvero di un Paese dell'Unione Europea (in tal caso si richiede un'adeguata conoscenza della lingua italiana). In caso di Studio o Società si richiede un'adeguata conoscenza della lingua italiana da parte del tecnico incaricato;

- godimento dei diritti civili e politici (se persona fisica);
- assenza di una delle cause di esclusione o interdizione dai pubblici uffici, dall'affidamento o dalla contrattazione con la pubblica amministrazione, come previsto dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- assenza di una condizione di contenzioso con la Regione Calabria;
- situazione di regolarità con i versamenti contributivi e previdenziali (DURC "Regolare");
- possesso della Partita IVA;
- assenza delle condizioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente per l'espletamento delle prestazioni e possesso dei requisiti minimi, professionali e di indipendenza, indicati all'art. 9, c. 5 del D.P.R. n. 74/2013. In particolare coloro che presenteranno domanda dovranno dichiarare di:
 - o non avere interessi di natura economica (o rapporti), diretti o indiretti, con imprese di manutenzione e installazione di impianti termici e imprese di fabbricazione o fornitura di apparecchi o componenti per impianti termici;
 - o impegnarsi ad indicare prontamente gli impianti per i quali ha partecipato, a qualunque titolo, alla progettazione, installazione, esercizio e manutenzione e di astenersi dall'esecuzione di ispezioni sugli stessi;
 - o non essere venditori di energia per impianti termici, né i mandatari di uno di questi.

3.2 Si precisa che, in caso di liberi professionisti singoli, i requisiti sopra indicati dovranno essere posseduti direttamente dagli stessi mentre, in caso di professionisti associati nelle forme di legge nonché in caso di soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i, i requisiti dovranno essere posseduti anche dal tecnico persona fisica che gli stessi indicheranno, già in sede di domanda di iscrizione, per l'esecuzione del servizio.

ARTICOLO 4. REQUISITI DI ORDINE TECNICO-PROFESSIONALE

4. 1 Gli ispettori (persone fisiche) indicati in sede di presentazione dell'istanza di iscrizione all'elenco devono essere in possesso dei requisiti minimi obbligatori di seguito elencati:

- attestazione di idoneità tecnica all'effettuazione delle operazioni di controllo dello stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici (e di climatizzazione) rilasciata dall'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (E.N.E.A.) oppure da un Ente certificatore a seguito dell'avvenuto superamento con profitto di un corso di abilitazione ai sensi della l. n. 10/1991, del d.lgs. n. 192/2005 e ss.mm.ii. e del DPR n. 74/2013;
- formazione tecnica e professionale di base per lo svolgimento dell'incarico, almeno equivalente a quella prevista dall'art. 4, lettere a) e b) del D.M. n. 37/2008;
- conoscenza delle norme (nazionali, regionali e tecniche) relative ai controlli da effettuare;
- competenza richiesta per redigere in maniera completa e corretta i rapporti ispettivi (che costituiscono la prova materiale dei controlli effettuati) e per aggiornare l'applicativo telematico per la gestione del relativo catasto regionale denominato CIT-CAL;
- risorse e mezzi necessari per assolvere adeguatamente ai compiti tecnici e amministrativi connessi con l'esecuzione delle verifiche ed in particolare di avere la disponibilità delle attrezzature e strumentazioni necessarie.

ARTICOLO 5. TERMINI DI PRESENTAZIONE E MODALITÀ DI INVIO DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

5.1 I soggetti indicati al precedente articolo 2, in possesso dei requisiti di ordine generale e tecnico-professionale indicati agli articoli 3 e 4 possono presentare la propria candidatura trasmettendo, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti:

- domanda di ammissione, debitamente firmata a pena di inammissibilità, redatta esclusivamente utilizzando la modulistica allegata (Allegati 1, 2);
- dichiarazione rilasciata dal professionista ispettore (solo soggetti di cui all'art. 2 lettere b) e c), Allegato 3);
- attestazione di idoneità tecnica all'effettuazione delle operazioni di controllo dello stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici (e di climatizzazione) rilasciata dall'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (E.N.E.A.) oppure da un Ente certificatore a seguito dell'avvenuto superamento con profitto di un corso di abilitazione ai sensi della l. n. 10/1991, del d.lgs. n. 192/2005 e ss.mm.ii. e del DPR n. 74/2013;
- curriculum vitae, debitamente firmato a pena di inammissibilità, redatto su formato europeo in carta libera, del professionista (ispettore) individuato per l'esecuzione delle ispezioni. Si specifica che dalla lettura del predetto curriculum dovrà emergere la capacità tecnica del professionista, con particolare riferimento ai titoli di studio e requisiti, nonché ai principali incarichi prestati comprovanti l'esperienza professionale acquisita in materia;
- copia del Patto di Integrità approvato con DGR n. 33/2019, debitamente firmato per accettazione;
- fotocopia fronte retro di un documento d'identità in corso di validità.

In caso di dichiarazioni mendaci si procederà a norma dell'art. 76 D.P.R. 445/2000.

5.2 La domanda di ammissione dovrà pervenire a pena di inammissibilità **entro il 15° giorno successivo** a quello della pubblicazione del presente avviso sui portali regionali di cui al successivo art. 9 e dovrà essere trasmessa con PEC all'indirizzo: dipartimento.seap@pec.regione.calabria.it .

Sull'oggetto della PEC dovrà essere riportata la dicitura:

«Candidatura per formazione elenco operatori economici per l'affidamento del servizio di ispezione degli impianti termici».

5.3 L'Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità per i casi di comunicazioni

non pervenute ai richiedenti per inesatte indicazioni del recapito da parte dei richiedenti stessi o per eventuali disguidi imputabili a terzi, riservandosi altresì il diritto di chiedere altra e/o ulteriore documentazione non specificatamente indicata nel presente avviso pubblico.

ARTICOLO 6. AMMISSIBILITA' DELLE DOMANDE, COLLOQUIO E FORMAZIONE DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI IDONEI

6.1 Entro 20 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle candidature individuato al precedente articolo 5, il responsabile del procedimento individuato al successivo articolo 11 procederà alla valutazione di ammissibilità delle istanze pervenute.

6.2 Per le sole istanze ritenute ammissibili, nei successivi 20 giorni l'Amministrazione, previa nomina di una commissione, procederà ad effettuare un breve colloquio attitudinale mirato a verificare le conoscenze del candidato relativamente alla normativa nazionale e regionale di settore.

6.3 La mancata presentazione al predetto colloquio determina l'esclusione del candidato dal predetto elenco.

6.4 L'elenco verrà ordinato attribuendo i punteggi per come segue:

- esperienza maturata in materia di ispezione di impianti termici: punti 2 per ogni anno o frazione di anno superiore a mesi 6 di attività effettuata;
- conoscenza del software regionale per la gestione degli impianti termici denominato CIT-CAL: ulteriori punti 1 per ogni anno o frazione di anno superiore a mesi 6 di utilizzo del software CIT-CAL.

6.5 Il predetto elenco verrà pubblicato:

- sul portale del dipartimento "Sviluppo Economico – Attività produttive": <http://www.regione.calabria.it/website/organizzazione/dipartimento12/>
- sul portale tematico "CITCAL": <http://portal.calabria.iter-web.it/>

L'avvenuta pubblicazione ha valore di notifica ai soggetti interessati. Decorso 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione il predetto elenco si intenderà definitivo.

6.6 La successiva contrattualizzazione è subordinata alla verifica di quanto dichiarato da ciascun candidato nella domanda di ammissione e nel curriculum presentato.

ARTICOLO 7. COMPENSI

7.1 L'importo presunto per il singolo contratto è inferiore a 40.000,00 (quarantamila/00) euro, eventuale I.V.A. esclusa.

7.2 L'importo da corrispondere sarà determinato dal numero di ispezioni effettuate, secondo i costi unitari riportati nella tabella di seguito riportata:

Tipologia impianto	Potenza termica complessiva [kw]	Importo prestazione
Impianto con generatore di calore, pompe di calore, macchine frigorifere	$10 \leq P < 35$	€ 45,00
	$35 \leq P < 100$	€ 75,00
	$100 \leq P < 350$	€ 105,00
	$P \geq 350$	€ 120,00
Micro-cogenerazione e cogenerazione	$P_{el} < 50$	€ 105,00
	$50 \leq P_{el} < 1000$	€ 120,00
	$P_{el} \geq 1000$	€ 180,00

Mancata verifica in loco	€ 15,00
Centrali termiche dotate di più generatori. Maggiorazione per ciascuna verifica (ispezione) effettuata sui generatori successivi al primo (NB: da riconoscere solo in presenza di prova dei fumi)	€ 45,00 per ciascun generatore controllato in aggiunta al primo.
Verifica documentale (accertamento)	€ 7,50

ARTICOLO 8. TRATTAMENTO DEI DATI

8.1 I dati personali conferiti alla Regione Calabria sono trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, nonché delle libertà fondamentali e, in ogni caso, in conformità alla normativa di settore vigente in particolare alle prescrizioni contenute nel Regolamento U.E. 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (di seguito GDPR), divenuto applicabile dal 25.05.2018.

8.2 Qualora la Regione o eventuale Ente gestore debbano avvalersi di altri soggetti per l'espletamento delle operazioni relative al trattamento, l'attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge vigenti.

8.3 Il candidato autorizza la Regione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). (18G00129)".

ARTICOLO 9. ULTERIORI INFORMAZIONI

9.1 Il numero degli operatori economici da contrattualizzare verrà stabilito con successivo atto, sulla scorta delle esigenze dell'amministrazione regionale e del numero di impianti censiti sul sistema CIT-CAL.

9.2 Il rapporto giuridico- economico intercorrente con la Regione Calabria è regolato sulla base della normativa pro tempore vigente.

9.3 L'affidamento dell'incarico è comunque subordinato all'esito dell'interpello rivolto al personale interno all'amministrazione regionale.

9.4 All'atto di affidamento dell'incarico e della stipula del contratto saranno dettagliate, con apposito disciplinare, le modalità di espletamento dell'incarico.

9.5 Gli operatori economici (singoli professionisti, professionisti associati ed imprese/società) iscritti nell'elenco sono tenuti ad informare tempestivamente l'Amministrazione rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti.

9.6 Essi sono tenuti, in particolare, a comunicare all'Amministrazione ogni atto o fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti previsti per l'iscrizione, nonché ogni ulteriore modifica che possa avere rilevanza ai fini della tenuta o gestione dell'elenco medesimo.

9.7 Il presente avviso, unitamente alla relativa modulistica, è disponibile:

- sul portale del dipartimento "Sviluppo Economico – Attività produttive": <http://www.regione.calabria.it/website/organizzazione/dipartimento12/>
- sul portale tematico "CITCAL": <http://portal.calabria.iter-web.it/>

ARTICOLO 10. DOCUMENTAZIONE

10.1 Il presente Avviso si compone dei seguenti documenti:

- a) Modello di domanda per singoli professionisti (Allegato 1);
- b) Modello di domanda per professionisti associati, imprese e società (Allegato 2);

- c) Modello di dichiarazione del tecnico ispettore indicato da raggruppamenti di professionisti o società (Allegato 3);
- d) Patto di Integrità approvato con DGR n. 33/2019 (Allegato 4).

ARTICOLO 11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento di formazione del predetto elenco è il p.i. Francesco De Rose, (telefono 0984 814429), indirizzo e-mail: francesco.derose@regione.calabria.it, PEC: impiantitermici@pec.regione.calabria.it.

Eventuali informazioni e/o chiarimenti sul presente avviso pubblico potranno essere richiesti fino al 10° giorno precedente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.